



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE – VIGGIANELLO (PZ)
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado e Secondaria di 2° grado
Via Anzoleconte – 85040 VIGGIANELLO (PZ) - Cod. Ist. M.P.I.: PZIC89000P
Cod. Fisc.: 91011620761- Tel. e Fax: 0973/664014/12 - Indirizzo e-mail : pzic89000p@istruzione.it
Indirizzo pec: pzic89000p@pec.istruzione.it

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO di VIGGIANELLO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2025

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto non è di natura amministrativa, ma consiste nella creazione di vere e proprie norme giuridiche e di comportamento obbligatorie per tutti coloro che operano nella scuola.

Il Regolamento interno andrà osservato da tutti nella scuola e il Dirigente Scolastico (d'ora in poi D.S.) ne dovrà curare l'esecuzione e sorveglierà l'osservanza delle norme giuridiche riguardanti gli studenti e le famiglie.

Art.1 - Procedure per eventuali modifiche

Al presente Regolamento potranno essere apportate tempestivamente tutte le integrazioni e le modifiche ritenute necessarie ed opportune.

Art. 2 - Informazione

Alla prima assunzione di servizio in questo Istituto, ogni docente è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 3 - Le regole: elaborazione condivisa e rispetto

Per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, la scuola ha bisogno di regole che devono essere il più possibile condivise e fatte rispettare. Ogni componente deve responsabilmente rispettare le regole stabilite. In caso di trasgressione delle stesse, sono previste delle sanzioni o delle procedure riparatrici.

ORGANI COLLEGIALI**Art. 4 - Convocazione**

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta anche telefonicamente.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 5 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

- a. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce di norma secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato e approvato prima dell'inizio delle lezioni;
- b. Le riunioni sono convocate dal D.S. in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
- c. Il C.D., al fine di rendere più agevole e proficua la sua attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio;
- d. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola;
- e. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art.6 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S. alla conclusione dell'anno di formazione o di prova e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art.6 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S. alla conclusione dell'anno di formazione o di prova e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 7 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori. Presiede il D.S. o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Il Consiglio di classe, opera nella Scuola Secondaria di I e II grado, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella Scuola Secondaria I grado e da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella Scuola Secondaria II grado. Presiede il D.S. o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Nella Scuola Secondaria di II grado fanno parte del Consiglio di classe a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

Art. 8 - Assemblee di classe o di plesso

In via normale, le assemblee dei genitori vengono convocate dai team dei docenti. I genitori hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero all'interno della scuola nel rispetto delle seguenti norme:

- a. non può essere vietata la diffusione o l'affissione del materiale propagandistico purché gli stessi riportino i dati significativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
- b. il materiale diffuso non può offendere la morale pubblica in nessun modo;
- c. è consentita la sola propaganda per le elezioni degli OO.CC., mentre è vietata quella elettorale;
- d. ogni forma di diffusione è consentita solo al di fuori dell'orario delle lezioni.

NORME COMPORTAMENTALI**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il D.S. rappresenta legalmente l'Istituto, dirige gli Organi Collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, Comitato di Valutazione del Servizio docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario.

Viene coadiuvato e sostituito, in caso di sua assenza, dal docente collaboratore vicario.

Art. 9 - Organizzazione servizi

Il D.S. ha il dovere di provvedere all'organizzazione complessiva e al buon funzionamento dei servizi scolastici, avvalendosi anche del contributo dello staff di coordinamento e dei collaboratori prescelti. Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute in questo Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell'Istituto.

I DOCENTI**Art. 10 – Doveri del personale docente**

Il Contratto Nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale. I docenti orientano il proprio modo di essere nella scuola in modo da costituire per gli studenti positivi modelli di riferimento.

Oltre agli altri doveri e responsabilità connessi alla funzione docente e allo statuto dei dipendenti pubblici essi sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. tutti i docenti sono tenuti a leggere attentamente gli avvisi che vengono trasmessi dalla dirigenza e ad apporvi in calce la propria firma, per presa visione. I docenti fiduciari, avvalendosi anche dell'aiuto di un collaboratore scolastico, cureranno l'applicazione di tale disposizione;
- b. il docente ha l'obbligo di essere presente a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle attività/lezioni;
- c. in caso di necessità, dovute ad iniziative d'Istituto o di altre istituzioni scolastiche (aggiornamento, incontri di gruppi, progetti...), col consenso del D.S., è possibile effettuare il cambiamento d'orario; nel caso in cui il cambiamento sia dovuto a ragioni di tipo personale, è necessario chiedere l'autorizzazione al D.S.;
- d. in entrambi i casi va redatta, comunque in forma scritta, una richiesta del cambiamento che si vuole effettuare, precisando la motivazione e la soluzione organizzativa adottata; essa va firmata anche dal docente o dai docenti che prendono in carica la classe o le classi e deve essere consegnata in segreteria;

Art. 11 - Vigilanza sugli studenti

Il docente ha l'obbligo di vigilare costantemente sugli studenti che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo), a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle attività fino al termine, compreso il momento di uscita da scuola. Pertanto, oltre che per ragioni di deontologia professionale, anche per motivi di responsabilità civile e penale, è un dovere dell'insegnante rispettare scrupolosamente gli orari.

Il docente responsabile della sezione/classe non può uscire dall'aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, nel qual caso deve affidare la sorveglianza degli studenti ad un collaboratore scolastico o ad un eventuale collega disponibile.

In caso di assenza di un docente, in attesa che arrivi il supplente, la classe va coperta da un collega disponibile o, se la previsione della mancata copertura non supera i 10 minuti, da un collaboratore scolastico.

Durante le lezioni nessun studente può essere allontanato dall'aula.

È fatto divieto, per tutti gli ordini di scuola, di festeggiamenti a scuola per qualsiasi motivo.

Art.12 - Cambi d'ora

Al cambio d'ora i singoli docenti, al fine di prevenire atteggiamenti incontrollati, confusione e caos nei corridoi e lungo le scale, che disturberebbero le classi che stanno seguendo le lezioni, devono raggiungere con sollecitudine la propria scolaresca oppure accompagnare gli studenti loro affidati nelle rispettive aule o locali (laboratori, aule attrezzate e palestre), in cui è previsto lo svolgimento delle attività.

Art.13 – Sostituzione colleghi assenti

Scuola dell'Infanzia

In caso di assenza di docenti fino a 5 giorni, si provvede alla sostituzione in base al seguente criterio:

- per le assenze inferiori ai 5 giorni le insegnanti organizzano il loro orario in modo da coprire tutte le ore;
- per assenze superiori ai cinque giorni si ricorre alla nomina della supplente.

Scuola Primaria

In caso di assenze fino ai 5 giorni, si provvede alla sostituzione secondo le seguenti modalità:

- ricorrendo a docenti che hanno la contemporaneità;
- ricorrendo a docenti che hanno dato la disponibilità a sostituire i colleghi con ore in eccedenza.

Scuola Secondaria di I e II grado

- In caso di assenze fino ai 15 giorni, si provvede alla sostituzione secondo le seguenti modalità:
ricorrendo a docenti che hanno dato la disponibilità a sostituire i colleghi con ore in eccedenza;

☐ ricorrendo al docente di posto comune nella classe in cui è presente l'studente diversamente abile e il docente di sostegno;

☐ cambio del giorno libero, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Al fine di consentire un'organizzazione efficiente del servizio ed equa quanto ai carichi di lavoro, il docente fiduciario di ciascun plesso viene incaricato dal D.S. di provvedere alla predisposizione di un piano di sostituzione dei colleghi per i primi due giorni ed in particolare nelle giornate con i rientri pomeridiani. In mancanza di tale piano gli studenti saranno ripartiti fra il personale in servizio. I docenti comunicheranno all'ufficio di segreteria le ore in eccedenza da compensare per la sostituzione dei colleghi assenti utilizzando l'apposito modulo.

Art. 14 - Assenze dalle lezioni

Il docente che ha bisogno di assentarsi deve comunicare telefonicamente in segreteria all'assistente amministrativo appositamente incaricato l'assenza o anche l'eventuale continuazione dell'assenza, con tempestività e comunque non oltre l'inizio delle lezioni scolastiche e, successivamente, non appena disponibile, il referto medico e il numero dei giorni.

Art. 15 - Divieto di fumo

È vietato fumare in tutti i locali scolastici, interni ed esterni, sia durante le lezioni che durante le riunioni. In ogni scuola sono affissi appositi cartelli con l'indicazione del divieto. In caso di trasgressione è prevista, ai termini di legge, un'ammenda.

Art.16 - Divieto uso cellulari/telefoni

Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefonini, sia per ricevere che per trasmettere messaggi, salvo situazioni veramente eccezionali. I docenti non possono utilizzare i telefoni di scuola per motivi personali salvo situazioni veramente eccezionali.

Art.17 - Responsabilità

Sul docente incombe la responsabilità di tipo civile, penale e disciplinare dalla normativa vigente.

Art. 18 - Sanzioni

Le norme disciplinari sono contenute nel D.lgs n. 297/1994.

I NON DOCENTI

Art. 19 - Doveri del personale amministrativo

☐ Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

☐ Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.

☐ Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

☐ Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

☐ Collabora con i docenti.

☐ La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

☐ Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. L'orario di servizio della segreteria è definito all'inizio di ogni anno scolastico in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola. Di norma prevede il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con rientro il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 17.30.

Art.20 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

- a. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.
- b. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
- c. I collaboratori scolastici:
 - ☐ indossano, la divisa e in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
 - ☐ devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli studenti;
 - ☐ sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
 - ☐ comunicano immediatamente al D.S. o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - ☐ vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare durante gli intervalli; negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - ☐ riaccompagnano nelle loro classi gli studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - ☐ sorvegliano gli studenti in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
 - ☐ impediscono, con le buone maniere, che studenti di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;
 - ☐ sono sempre tolleranti e disponibili con gli studenti, non dimenticando mai che la funzione, della scuola è quella di educare specialmente quegli studenti che ne hanno più bisogno;
 - ☐ evitano di parlare ad alta voce;
 - ☐ tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
 - ☐ provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
 - ☐ non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal D.S.;
 - ☐ invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal D.S. a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
 - ☐ prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti e dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
 - ☐ sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie
 - ☐ ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
- d. Accolgono il genitore dell'studente minorenni, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal D.S. o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'studente, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'studente che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
- e. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
 - ☐ che tutte le luci siano spente;
 - ☐ che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - ☐ che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
 - ☐ che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

□ che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

□ gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

f. Devono ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

g. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Art. 21 - Norme di comportamento e doveri degli assistenti tecnici.

- Gli assistenti tecnici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nel laboratorio di competenza secondo le mansioni loro assegnate. In ogni turno di lavoro devono accertare, nell'area di competenza, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi. Essi assumono il ruolo di preposto per il quale ricevono adeguata formazione.

- indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;

- sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti e I.T.P. con i quali collaborano per il funzionamento didattico dei laboratori;

- in rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, sono sub-consegnatari con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione;

- garantiscono l'efficienza e la funzionalità dei laboratori, officine e reparti di lavorazione.

Le assenze per malattia, i giorni di permesso e i permessi brevi del personale ATA sono regolati con il medesimo regime del personale docente precisando, tuttavia, che per i permessi brevi del personale ATA il limite è elevato a 36 ore per anno scolastico.

Il Piano annuale delle attività del personale A.T.A è adottato dal D.S. su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

GLI STUDENTI DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Art.22 - Definizione e rispetto delle regole

Il contratto formativo prevede che gli insegnanti discutano e definiscano con gli studenti e i genitori le regole di governo della classe e della scuola. Il docente responsabile nel momento in cui avviene la trasgressione ha il dovere di intervenire ricorrendo alla strategia del *problem solving*, rendendo protagonista l'studente o gli studenti coinvolti nell'espletazione dei seguenti processi: ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto, rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di sé, ricerca di possibili soluzioni per regolarizzare la situazione, scelta della soluzione ritenuta migliore con relativo piano attuativo, valutazione degli effetti conseguenti all'applicazione della soluzione prescelta.

Art. 23 - Norme di comportamento generali

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi:

- a. Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
- b. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- c. Chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
- d. Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;
- e. Falsificare le firme;
- f. Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto;
- g. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
- h. Usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili);-
- i. Correre e/o schiamazzare nei corridoi, sostare a lungo nei bagni e/o nelle pertinenze;

- j. Accedere ai locali loro interdetti (sala prof., laboratori ecc.) in assenza del docente;
- k. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d'Istituto;
- l. Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- m. Offendere con parole, gesti o azioni nei confronti dei collaboratori scolastici e dei compagni per comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità e personalità del D.S. e dei docenti; Far registrare, nel corso del I quadrimestre, tre richiami scritti; Riportare una valutazione incondotta inferiore agli otto/decimi;
- n. Attuare reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o causino pericolo per l'incolumità della stessa;
- o. Assumere ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Per la scuola dell'Infanzia, i docenti registrano un eventuale comportamento aggressivo di un studente nei confronti degli altri bambini o degli stessi docenti e ne danno prontamente comunicazione alla famiglia, al fine di trovare insieme una soluzione tempestiva.

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Con l'applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda.

Nel caso in cui uno studente abbia una valutazione sul comportamento inferiore a D (distinto), non potrà partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, a discrezione del CdC potrà partecipare a lezioni didattiche e lezioni sul territorio.

Art. 25 - Interventi educativi e sanzioni disciplinari

	MANCANZE DISCIPLINARI DA CORREGGERE	INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
A	Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;	Richiamo orale;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;
B	Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;	Richiamo orale;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;
C	Chiacchierare disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;	Richiamo orale;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;
D	Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;	Richiamo orale;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;
E	Falsificare le firme;	Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;

F	Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'Istituto;	Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;
G	Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;	Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro;	Da parte del docente anche di classe diversa e del D.S.;
H	Usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente;	Ritiro temporaneo del cellulare;	Da parte del docente interessato. Informazione al coordinatore di classe. Comunicazione alla famiglia. Verbalizzazione del fatto sul registro di classe. Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia.
I	Correre e/o schiamazzare nei corridoi, sostare a lungo nei bagni e/o nelle pertinenze;	Richiamo orale Richiamo scritto al 3° episodio;	Verbalizzazione del fatto sul registro di classe, da parte del docente, se il fatto si ripete tre volte;
L	Accedere ai locali loro interdetti (sala prof., laboratori ecc.) in assenza del docente;	Richiamo orale allo studente; Richiamo scritto al 3° episodio;	Verbalizzazione del fatto sul registro di classe, da parte del docente, se il fatto si ripete tre volte;
M	Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d'Istituto;	Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia;	Da parte del docente interessato. Informazione al coordinatore di classe. Comunicazione alla famiglia. Verbalizzazione del fatto sul registro di classe. Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia.
N	Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; (intervento da attuare dopo la terza comunicazione scritta);	Convocazione della famiglia per un colloquio. Attività a favore della comunità scolastica. Restituzione e/o riparazione economica del danno.	Nei casi meno gravi (valutati dal docente) la convocazione è fatta direttamente dal docente o dal coordinatore. Nei casi più gravi da parte del D.S. che stabilisce anche l'entità del risarcimento.
O	a) offendere con parole, gesti o azioni nei confronti dei collaboratori scolastici e dei compagni o per comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità e personalità del D.S. e dei docenti; b) far registrare, nel corso del primo quadrimestre, tre richiami scritti; c) riportare nel corso del 1° quadrimestre una valutazione in condotta inferiore agli otto/decimi;	Sospensione da uno a tre giorni. Sospensione da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione.	La sanzione viene decisa dal D.S. su proposta del docente che, a sua volta, avrà acquisito una dichiarazione scritta con il parere dei colleghi del Consiglio di Classe. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione.
P	Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o causano pericolo per l'incolumità della stessa;	Sospensione da tre a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica (Scuola Secondaria di Primo Grado);	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione dell'studente e dei genitori;
Q	Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;	Sospensione da tre a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica (Scuola	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e previa audizione

		Secondaria di Primo Grado);	dell'studente e dei genitori;
--	--	-----------------------------	-------------------------------

Art. 26 - Impugnazioni

Contro le decisioni dell'organo che ha inflitto le sanzioni di cui ai numeri 13, 14, 15, è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'studente coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, ad un Organismo composto da:

- ~ D.S. o collaboratori del D.S.;
- ~ Commissario Straordinario
- ~ Coordinatore di classe;
- ~ Un membro del personale AT A.

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Art. 27 -

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento della vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 28 -

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato su decisioni e norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art.29 –

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi (alternanza scuola-lavoro) e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Nei bagni e nei corridoi è vietato fumare sigarette normali o elettroniche. I docenti e i non docenti sono tenuti a rispettare e far rispettare tali regole. Gli studenti sono tenuti a non utilizzare il telefono cellulare in Istituto. Gli studenti sono tenuti altresì al rispetto della cosa pubblica (suppellettili scolastiche, locali, attrezzature, macchine varie, ecc.). In caso di danno provocato per dolo o grave negligenza, a parte l'aspetto disciplinare, il responsabile o i responsabili sono tenuti al rimborso del danno nella misura della spesa necessaria alla riparazione dell'oggetto o sostituzione, in caso di danno irreparabile rispondono personalmente del danno causato. Nella impossibilità di una individuazione personale di responsabilità la classe risponde solidalmente del danno prodotto.

Se il danno è prodotto in ambienti comuni e in caso di mancata individuazione del responsabile il risarcimento sarà a carico di tutte le classi che hanno operato o presenti sul piano. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 30 - Assemblee degli studenti / Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola, secondaria superiore e i genitori degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 31 – Assemblee studentesche

- a. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- b. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

- c. In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto
- d. può articolarsi in assemblea di classi parallele.
- e. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
- f. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
- g. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
- h. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- i. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe di istituto possono assistere, oltre al Dirigente o suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 32 - Funzionamento delle assemblee studentesche

- a. L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
- a. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- b. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente.
- c. Gli studenti si riuniscono in assemblea generale e nelle assemblee di classe, previa presentazione al Dirigente dell'ordine del giorno e della data di convocazione. Per ragioni organizzative le richieste di autorizzazione devono essere presentate, al Dirigente, almeno con cinque giorni di anticipo per le assemblee d'Istituto e con tre giorni di anticipo per quelle di classe. La richiesta di assemblea di classe deve essere controfirmata, per presa visione, dai docenti che figurano nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.
- d. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Gli studenti redigono o confermano, tramite l'assemblea d' Istituto all'inizio di ogni anno scolastico, il Regolamento dell'assemblea previsto dalle norme vigenti.
- e. La partecipazione degli studenti all'assemblea generale è libera; coloro che non intendono parteciparvi possono restare in classe con gli insegnanti, i quali sono tenuti a non svolgere lezioni che possono danneggiare i partecipanti all'assemblea.
- f. Il Dirigente ha potere di intervento e di sciogliere, nel caso di violazione del regolamento o nel caso di impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, e tornano in classe.

Art.33 -

Per gli studenti, che possono esprimere un proprio Comitato d'Istituto secondo la normativa vigente, devono essere disponibili spazi per comunicazioni e giornali murali. Ogni affissione, tuttavia, deve essere autorizzata dal Dirigente. Non sono ammesse affissioni anonime.

Nel caso di proclamazione di **sciopero del personale docente e/o non docente**, si ha: **Assenza non**

giustificata: se allo sciopero i docenti e/o non docenti non aderiscono, l'assenza degli studenti non è giustificata; pertanto, gli studenti sono obbligati a portare una giustificazione al ritorno in classe. **Lezioni a rischio:** anche se non tutti i docenti e/o non docenti aderiranno, i professori che vorranno, avranno il diritto di scioperare. In questi casi le lezioni programmate salterebbero, e sarà necessario due giorni prima comunicare tramite registro elettronico alle famiglie di non poter garantire, a tutti gli effetti, il regolare svolgimento delle lezioni. **Scuola chiusa:** Se si verifica un'assenza massiccia di docenti e /o non docenti, allora l'Istituto decide di esonerare gli studenti dalle lezioni, abbonando di fatto l'assenza e chiudendo l'Istituto per quella giornata: la comunicazione viene data dalla presidenza, con apposita circolare.

Art.35 -

Gli studenti sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni e possono entrare nelle aule solo dopo il suono della prima campana.

Art.36 -

Gli studenti devono raggiungere il più rapidamente possibile il locale scolastico in cui devono svolgere la loro attività. Nei 5 minuti che precedono l'inizio della lezione devono mantenere un comportamento corretto e responsabile.

Art. 37 -

L'insegnante impegnato nella prima ora di lezione vigilerà sugli studenti nei cinque minuti che precedono il suono della campana di inizio lezione. Al termine delle lezioni, e solo dopo il suono della campanella, gli studenti usciranno dalla scuola con ordine e senza precipitazione, sotto la vigilanza del proprio insegnante.

Art. 38 -

Gli studenti che giungono dopo l'orario di inizio delle lezioni possono entrare nei locali scolastici solo con il permesso del Preside o di un suo delegato. Il Preside potrà esigere giustificazione documentata che l'studente dovrà presentare entro i due giorni successivi. In caso di inadempienza a tale espressa richiesta l'studente non sarà accettato in classe se non accompagnato da un genitore. Nessun studente minore può essere allontanato dalla scuola per ritardo o altro motivo. All'studente maggiorenne ritardatario, in caso di recidività, può essere impedito l'accesso a scuola.

Art. 39 -

Su richiesta scritta e motivata della famiglia, oppure se accompagnati da un genitore e comunque per casi eccezionali, gli studenti possono entrare dopo l'inizio o uscire prima del termine delle lezioni previa autorizzazione del Preside o di un suo delegato. I permessi rilasciati saranno debitamente annotati sul registro di classe dal professore in orario.

Art. 40 -

Agli studenti pendolari che, per esigenze di orario dei servizi pubblici di trasporto utilizzati, non potessero entrare prima che suoni la seconda campana o che dovessero uscire prima del termine delle lezioni, può essere concesso un permesso di entrata in ritardo o di uscita in anticipo. Tale permesso, rilasciato dietro richiesta scritta e motivata della famiglia (presentata su un modello da ritirare in segreteria), deve essere limitato ad un massimo di 10 minuti: verrà rilasciato dall'ufficio di Segreteria sotto forma di permesso valido per l'intero anno scolastico e dovrà essere esibito al personale di sorveglianza sia all'ingresso che all'uscita.

L'ufficio di presidenza, in casi del tutto eccezionali, e previo colloquio con i familiari, potrà derogare dal limite massimo di 10 minuti indicato precedentemente. Lo studente è consapevole di non poter utilizzare il permesso nei giorni in cui si reca a scuola usando un mezzo proprio.

Art. 41 -

Art. 42 -

In caso di indisposizione il personale ausiliario accompagnerà lo studente in Segreteria e, valutata l'emergenza, si provvederà ad avvertire telefonicamente la famiglia. Lo studente potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato da un genitore o da un suo delegato. Il docente in orario annoterà l'uscita dello studente sul registro di classe.

Art. 43 -

Gli studenti assenti dalle lezioni, quale che sia il motivo dell'assenza, devono giustificarla puntualmente, per essere riammessi nell'Istituto. La giustificazione deve essere scritta sul libretto delle assenze completa di periodo e motivazione e firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma sudetto libretto al momento della sua consegna. Il libretto delle giustificiche dovrà essere consegnato al docente in servizio alla prima ora che provvederà ad annotare sul registro di classe l'avvenuta giustificazione. Lo studente che dimentica per il secondo giorno consecutivo la giustificazione non sarà accettato in classe senza esplicita autorizzazione scritta dell'ufficio di Presidenza. Lo studente che dimentica per il terzo giorno consecutivo la giustificazione sarà, di norma, sospeso per un giorno con obbligo di frequenza e con l'obbligo di essere accompagnato il giorno successivo da un genitore pena non accettazione in classe. Per le assenze di durata superiore a cinque giorni alla giustificazione dovrà essere allegato il certificato del medico curante in carta libera attestante l'idoneità alla frequenza.

Art. 44 -

Gli studenti maggiorenni, in possesso della capacità di agire (cfr. Legge 8 marzo 1975, n. 79) potranno giustificare apponendo la loro firma sul libretto dopo che si sono recati personalmente in Istituto uno dei genitori o chi ne fa le veci ed in seguito ad assenso scritto dello stesso che solleva l'Istituto da ogni responsabilità. Per quanto riguarda i permessi di ingresso posticipato o uscita anticipata, gli studenti maggiorenni, in aggiunta al loro diritto, devono esibire dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci per conoscenza. Eventuali impedimenti nel dichiarare i motivi, vanno valutati dal responsabile del plesso e comunque gli studenti che usciranno prima o entreranno in ritardo devono comprovare entro il giorno successivo le motivazioni addotte.

Art. 45 -

In caso di smarrimento del libretto delle assenze, gli interessati dovranno chiedere il duplicato il più rapidamente possibile.

Art. 46 -

Nel caso in cui in una stessa classe il numero degli studenti assenti risultasse al di sopra della media consueta, e non si fossero verificati eventi eccezionali tali da giustificare l'anormale numero di assenze, l'assenza stessa verrà considerata di massa ed a carico degli assenti verranno presi i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti

Art. 47 -

Lo studente, maggiorenne o minorenni, deve sempre giustificare l'assenza dalle lezioni qualunque sia il motivo che l'ha prodotta, secondo le seguenti modalità:

- Sempre e comunque mediante il libretto delle giustificazioni rilasciato dalla scuola con firma del genitore che giustifica autenticata dalle autorità competenti o dal D.S.
- Oltre i cinque giorni continuativi di assenza è obbligatoria esibire idonea certificazione medica se l'assenza è per causa di malattia. Se ricorrono motivi diversi gli stessi dovranno essere esplicitati e possibilmente documentati.
- Le assenze possono verificarsi unicamente per malattia e per gravi motivi di famiglia- Lo studente maggiorenne firma la propria giustificazione seguendo la stessa procedura dello

studente minorenni. I genitori degli studenti maggiorenni possono, all'inizio dell'anno scolastico, rilasciare debita liberatoria.

- Non sono consentite uscite anticipate per motivi di trasporto quando il tempo intercorrente tra la prima corsa utile e la successiva utile è contenuto in 60 minuti.

Art. 48 -

Le assenze possono essere giustificate:

- direttamente dal D.S. o dal collaboratore vicario;
- da uno dei collaboratori del preside o dai docenti della prima ora previo delega in caso di contestazione decide il D.S. o il collaboratore vicario.

Art. 49 –

Assenza per motivi personali: Rientrano in questa tipologia le assenze per lutto, lavoro, esame per la patente, problemi coi mezzi di trasporto, gare agonistiche, etc. In questo caso si segue la normale procedura per il rientro a scuola: è sufficiente che, giustificando sul registro, venga segnalata un'assenza per motivi personali o comunque non legati allo stato di salute del ragazzo. Per maggiore sicurezza, è opportuno che le famiglie avvisino il coordinatore di classe mediante comunicazione nella sezione condivisioni del registro elettronico. In attesa della nomina dei docenti coordinatori, tale comunicazione, mediante la sezione condivisioni del registro elettronico, può essere inoltrata al docente in servizio alla prima ora di lezione nel giorno dell'assenza.

Assenza per motivi di salute con sintomatologia COVID-19: In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente la scuola contattando la segreteria studenti al seguente numero: **Tel.0973/664014**. Se lo studente presenta sintomi compatibili, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola sarà necessaria una attestazione del pediatra o del medico di base "che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il tampone con risultato negativo, da inviare il giorno prima del rientro entro le ore 13.00 al seguente indirizzo mail: **pzie89000p@istruzione.it**

I preposti informeranno il coordinatore di classe che si farà portatore nei confronti dei docenti del Consiglio di classe.

In attesa dell'individuazione del coordinatore di classe, le informazioni verranno trasmesse al Consiglio di classe dalla vicepresidenza.

Assenza per motivi di salute non legati a sintomatologia COVID-19:

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente la scuola mediante mail al seguente indirizzo: pzie89000p@istruzione.it indicando le ragioni dell'assenza e per il rientro a scuola sarà sufficiente un'autodichiarazione e la giustificazione normale dell'assenza sul registro. Per le assenze superiori ai 5 giorni è necessario il certificato medico. I preposti informeranno il coordinatore di classe che si farà portatore verso il consiglio della situazione. In attesa dell'individuazione del coordinatore di classe, le informazioni verranno trasmesse al Consiglio di classe dalla vicepresidenza.

Visite mediche: Nel caso in cui un ragazzo compia un'entrata posticipata o un'uscita anticipata rispetto all'orario scolastico, perché si è recato ad una visita medica non collegata all'emergenza epidemiologica (esami del sangue, visita sportiva, oculista, dentistica, etc.) si segue la normale procedura: se lo studente è minorenni, entra/esce accompagnato da un genitore, che dovrà sostare il minor tempo possibile nell'atrio e che dovrà dichiarare che il ragazzo ha sostenuto una visita medica.

Assenze numerose in una classe: Il coordinatore di classe periodicamente deve effettuare il controllo delle assenze, se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe, pari o superiore a 30 giorni, si procede ad avvisare la famiglia.

Non sono consentite assenze dovute a manifestazioni collettive.

Art. 50 -

In ogni caso il Dirigente può, nonostante la dichiarazione dei motivi, ritenere non giustificata la assenza le cui ragioni risultino irrilevanti o non attendibili. In tale ipotesi deve informare i genitori o chi ne fa le veci. Le assenze ingiustificate che turbano il regolare funzionamento dell'attività didattica possono implicare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 51 -

L'orario d'inizio e il termine delle lezioni sono determinati all'inizio dell'a. s. e comunicati con note interne del D.S. Gli studenti dovranno entrare in classe al suono della prima campana mentre il secondo suono segna l'inizio delle lezioni. La vigilanza è determinata dai docenti in servizio collaborando con il personale ausiliario. Una volta iniziate le lezioni nessun studente può uscire dall'Istituto senza l'autorizzazione scritta dal Dirigente.

Art. 52 -

Non è consentito arrivare in ritardo a scuola. Gli studenti ritardatari devono motivare e giustificare il ritardo e possono essere ammessi in classe solo con il permesso scritto dei D.S. Allo studente maggiorenne ritardatario, in caso di recidività, può essere impedito l'accesso in Istituto. Non è sufficiente la semplice richiesta di giustificata del genitore o dello studente, se maggiorenne, senza esplicitare i motivi del ritardo che devono essere condivisi dalla scuola. Il ritardo può ritenersi giustificato solo per gravi motivi o per motivi indipendenti dalla propria volontà.

Art. 53 -

Agli studenti non è consentito uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni giornaliere. Il Dirigente o un suo collaboratore possono disporre diversamente su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, in presenza di giustificati motivi la cui valutazione viene effettuata volta per volta dal Dirigente stesso. I minori possono lasciare la scuola in anticipo solo se prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci con delega scritta. Non si dà riscontro a richieste di uscite anticipate telefoniche. La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata al momento dell'ingresso a scuola e, comunque alla prima ora.

Art. 54 -

Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi sono riservati al Dirigente che si serve del personale di segreteria per comunicare mensilmente alle famiglie le assenze degli studenti. Inoltre, se dal computo dovesse risultare che il numero delle assenze ingiustificate è superiore a tre, lo studente è passibile di sanzione disciplinare. I genitori possono autonomamente e direttamente rivolgersi al Dirigente per acquisire le informazioni necessarie attingendo le notizie anche sul sito web e collaborare con la scuola.

Art. 55 -

Gli studenti non devono uscire dalle aule se non per gravi motivi. L'insegnante è tenuto a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non far uscire dall'aula più di uno studente per volta. A nessun studente è permesso di girare o sostare arbitrariamente nei corridoi e nei bagni.

Art. 56 -

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche l'allontanamento definitivo dalla scuola, alla non promozione o non ammissione agli esami intermedi o di Stato conclusivi del corso di studi.

Art. 57 -

I distributori sono una risorsa della scuola a disposizione di tutti i componenti la comunità scolastica; verranno pertanto utilizzati in maniera corretta e in modo da non disturbare lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 58 -

Nella struttura scolastica e negli spazi di pertinenza è vietato fumare. Docenti e non docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale regola.

Art. 59 -

L'uso dei cellulari in classe da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle lezioni è assolutamente vietato. Gli studenti sono tenuti a tenere il cellulare spento nel proprio zaino. L'utilizzo del

Al raggiungimento di tre note disciplinari lo studente sarà sospeso per tre giorni in automatico senza bisogno di riunire il Consiglio di Classe.

Art. 60 - Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di 2° grado:

Vista la C.M. 95 prot. 6976 del 24/10/2011;

Vista la C.M. n.20 del 4/3/2011

Visto il DPR n. 122 del 22/06/2009;

Si riporta di seguito la tabella con l'indicazione del monte ore annuale previsto in funzione della classe frequentata, calcolato sulla base di n. 200 giorni di lezione corrispondenti a 33 settimane di frequenza scolastica.

Si precisano, inoltre, il limite minimo delle ore di presenza ai fini della validità dell'anno scolastico ed il limite massimo di ore di assenza:

Classi	Monte ore annuale	Monte ore settimanale	Limite minimo ore di presenza	Limite massimo ore di assenza
PRIMA	1056	32	792 (75%)	264 (25%)
SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA	1056	32	792 (75%)	264 (25%)

Le famiglie saranno informate tempestivamente dai coordinatori di classe, tramite l'Ufficio studenti, sulle eventuali numerose assenze, come previsto dal Regolamento di istituto.

Le deroghe previste dalla normativa in vigore e dal Collegio dei docenti sono le seguenti:

- Motivi di salute adeguatamente documentati (almeno 5 gg scolastici continuativi);
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesione a Confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Art. 61 - NORME DI COMPORTAMENTO

- a.** Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno agli altri;
- b.** Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- c.** Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai Responsabili;
- d.** Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
- e.** Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al Responsabile;
- f.** Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale;
- g.** Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnata;
- h.** Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.);
- i.** Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;

- j. Segnalare tempestivamente al Responsabile ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
- k. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al Responsabile sulle circostanze dell'evento;
- l. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
- m. Mantenere pulito il proprio posto di lavoro;
- n. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
- o. Non circolare né sostare nei sottopiani degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
- p. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'usodi mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
- q. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle normedi legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordatacon il proprio Responsabile;
- r. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;
- s. Manipolare vetri e materiale pungente con i guanti;
- t. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
- u. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm
- v. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
- w. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
- x. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme in vigore e al Documento per la sicurezza della scuola.

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI IRROGANTI

Art. 62 -

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati:

- a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. L'infrazione disciplinare sanzionata connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto solo ai fini dell'attribuzione del "bonus", ai sensi della valutazione finale.
- d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- f. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono

- g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

IMPUGNAZIONI

Art. 63 -

Si applica la procedura prevista dell'art.5 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* promulgato con DPR n.249 del 24.6.98.

Art. 64 -

Al docente in prima istanza e agli organi competenti alla irrogazione in seconda, spetterà individuare, caso per caso e nell'ambito della propria competenza, la sanzione più idonea. In linea di principio si indica nelle seguenti tabelle, una possibile relazione fra il comportamento difforme e le sanzioni irrogabili.

SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORAMENTI	SANZIONE DISCIPLINARE
Ritardo frequente. Mancata giustificazione. Scorrettezze non gravi. Disturbo durante le lezioni.	a) Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia.
Ritardo sistematico. Mancata giustificazione assenza. Mancanze plurime. Scorrettezze non gravi. Offesa al decoro personale. Uso scorretto di apparecchiature non consentite. Prima violazione del divieto di fumo. Violazione non grave alle norme di sicurezza e disposizioni organizzative. Molestie nei confronti di altri. Disturbo continuo.	b) Convocazione della famiglia. Richiamo scritto sul registro.
Abbigliamento indecente. Mancanze gravi ai doveri di diligenza. Assenza/e ingiustificata/e dopo richiamo. Recidiva violazione divieto di fumo. Recidivo uso di apparecchiature in modo improprio. Falsificazione delle giustificazioni o manomissioni documenti scolastici. Ingiurie, offese ai compagni o personali. Danneggiamento colposo di oggetti. Turbativa al regolare andamento della scuola. Offese alla dignità della persona. Offesa alla morale. Oltraggio alle istituzioni. Grave offesa al decoro personale. Inosservanza delle norme di sicurezza e disposizioni organizzative. Molestie continue nei confronti di altri. Danneggiamenti materiali di arredi o strutture e all'ambiente scolastico in genere.	c) Convocazione della famiglia. Consiglio di classe: sanzione disciplinare allontanamento da 1 a 5 giorni. Oltre alla sanzione disciplinare lo studente è tenuto a ripagare il danno a pulire gli ambienti in orario scolastico.

Offese gravi alla dignità della persona. Gravi offese alla religione e alle istituzioni. Grave offesa alla morale. Grave oltraggio alle istituzioni scolastiche. Grave turbativa andamento scuola. Danneggiamento doloso di oggetti.	d) Convocazione della famiglia. Consiglio di classe: sanzione disciplinare allontanamento da 6 a 10 giorni.
Recidiva comportamenti precedenti. Violenza intenzionale. Prevaricazione e/o intimidazione. Forme di “bullismo”. Uso e spaccio di stupefacenti. Continua violazione divieto di fumo. Atti e molestie anche di carattere sessuale.	e) Convocazione della famiglia. Consiglio di classe: sanzione disciplinare allontanamento da 11 a 15 giorni.
Recidiva dei comportamenti precedenti (e). Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. Presenza di pericolo per l'incolumità della persona. Utilizzo improprio del cellulare o del videofonino. Non rispetto della privacy. Comportamenti scorretti, incivili e pericolosi per l'incolumità propria e degli altri.	f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Provvedimenti del Consigliodi Istituto.
Recidiva dei comportamenti di cui al punto (f). Atti di violenza gravi o connotati da una gravità tale da ingenerareun elevato allarme sociale.	g) Esclusione dagli scrutini finali. Non ammissione agli Esami di Stato. Provvedimenti del Consiglio di Istituto. Provvedimento della Commissione d'Esame.
Dalla seconda nota individuale	h) Lo studente non parteciperà ai viaggi d'istruzione, alle uscite didattiche e alle visite guidate, per tutto l'anno scolastico in corso.

Art. 65 - Disciplina degli stati di agitazione

L'assenza collettiva degli studenti dalle lezioni non è contemplata nell'ordinamento scolastico, per cui ha carattere di infrazione disciplinare e come tale è sanzionata secondo le norme previste nel presente regolamento. I promotori di assenze collettive “pretestuose” o coloro che impediscono l'accesso alle classi degli studenti che non intendono partecipare all'assenza collettiva sono oggetti di sanzione disciplinare, oltre alla denuncia alla P.A. per atteggiamenti di minacce o offesa ai diritti costituzionali. Gli studenti faranno valere i propri diritti e le proprie rivendicazioni attraverso i canali democratici delle assemblee d' Istituto o di classe oppure della serena e costruttiva discussione con i docenti e questi con il D.S. a seconda della materia, attraverso i propri rappresentanti. Eventuali adesioni a manifestazioni organizzate a carattere nazionale dovranno essere notificate al Dirigente con largo anticipo, almeno 7 giorni prima, e compatibilmente con i tempi, dovrà essere richiesta dal Comitato Studentesco apposita assemblea durante la quale sarà discussa e quindi sottoposta a votazione la mozione di adesione libera alla manifestazione. Non possono essere attivate più di 2 manifestazioni in un anno. Anche una sola assenza per adesione ed astensione collettiva non riconosciuta dal Preside è assenza ingiustificata e quindi sanzionata.

SANZIONI DISCIPLINARI CONSISTENTI IN ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ SCOLASTICA.

Art. 66 -

Gli organi competenti, acquisita la disponibilità dello studente, potranno convertire le sanzioni irrogate nelle seguenti attività in favore della comunità scolastica:

- ~ Attività volte al recupero di situazione di svantaggio in favore di altri studenti.
- ~ Attività volte alla piena integrazione di studenti stranieri presenti nella scuola.
- ~ Elaborazione, concettuale, grafica o quant'altro, di materiale che sarà poi utilizzato in attività didattiche di varia natura.

- ~ Svolgimento di servizi interni valutati idonei dagli organismi competenti (servizi di riordini di ambienti comuni, pulizia e razionalizzazione degli spazi comuni, ecc.).

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE IN MATERIA DI SANZIONI

Art. 67 -

Rientra nei doveri della scuola sviluppare un proficuo rapporto con le famiglie degli studenti. Ciò trova attuazione anche in ordine alle assegnazioni delle sanzioni disciplinari laddove si verificano casi che impongono tale dovere, la scuola si servirà di tutti gli strumenti idonei:

- ~ Convocazione dei genitori;
- ~ Accompagnamento degli studenti da parte degli stessi;
- ~ Invio di corrispondenza, in casi di particolare gravità anche a mezzo raccomandata con tassa a carico dei destinatari, per far sì che la comunicazione raggiunga la massima efficacia. Solo in caso di volontà di effetto contrario comunicata con atto formale da parte dei genitori, la scuola si asterrà dal dovere della comunicazione.

Ciò trova attuazione anche in ordine alle assegnazioni delle sanzioni disciplinari laddove si verificano casi che impongono tale dovere, la scuola si servirà di tutti gli strumenti idonei:

- ~ Convocazione dei genitori;
- ~ Accompagnamento degli studenti da parte degli stessi;
- ~ Invio di corrispondenza, in casi di particolare gravità anche a mezzo raccomandata con tassa a carico dei destinatari, per far sì che la comunicazione raggiunga la massima efficacia. Solo in caso di volontà di effetto contrario comunicata con atto formale da parte dei genitori, la scuola si asterrà dal dovere della comunicazione.

Art. 68 - Uscite anticipate e assenze per gli studenti dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione

Durante l'orario scolastico non è consentito agli studenti uscire dalla scuola. Nel caso in cui i genitori vogliano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono ritirarlo personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita l'uscita solo su richiesta telefonica. Inoltre, è necessario che un genitore (o l'adulto delegato) rilasci una dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla scuola, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro. In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa.

Art. 69 - Assenze

La frequenza scolastica è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni studente è tenuto ad evitare assenze che non siano strettamente necessarie. I genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli. Se le assenze raggiungono i 5 giorni consecutivi, è indispensabile, in caso di malattia, il certificato medico. Qualora l'insegnante rilevasse che uno studente si assenta frequentemente per motivi non ben giustificati, deve segnalare ai genitori l'irregolarità e, in caso di persistenza della medesima situazione, deve avvisare il D.S.

I GENITORI

Art. 70 - Responsabilità dei genitori

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale
- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul registro elettronico e sul diario;

- d. partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipale;
- g. sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
- h. educare ad un comportamento corretto e responsabile.

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli studenti, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli studenti una cartolina di convocazione o una e-mail.

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.

Art. 71 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'Infanzia.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti il singolo studente.

I genitori degli studenti possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti e/o per particolari esigenze motivate.

Art. 72 - Sussidi e strutture

La scuola mette a disposizione dei docenti e studenti una serie di sussidi e di strutture a supporto della didattica e ne auspica l'utilizzazione naturalmente in modo consono e corretto. Le strutture della scuola, le suppellettili e i sussidi di cui dispone sono un bene di tutti, la loro conservazione è dovere primario di tutti: studenti e personale scolastico.

ORGANIZZAZIONE SERVIZI E ATTIVITÀ

Art. 73 - Orari scuole

L'orario di ogni plesso varia a seconda del grado di scuola, dell'organizzazione progettata e delle esigenze di trasporto.

Art. 74 – Apertura e chiusura degli edifici

L'apertura e la chiusura dell'edificio scolastico è compito dei collaboratori scolastici. Dopo l'inizio delle attività scolastiche, il portone d'entrata della scuola va chiuso in modo da impedire l'accesso dall'esterno. Ogni scuola è dotata di un campanello, tramite cui può essere effettuata la chiamata da parte di chi vuole entrare, purché autorizzato.

Art. 75 – Servizi amministrativi

La Segreteria è organizzata in settori, con incarichi specifici (assenze, supplenze, acquisti, visite e viaggi ...) assegnati ai vari responsabili.

Art. 76 - Responsabile dei servizi generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è responsabile dell'organizzazione dei servizi amministrativi in cui si articola l'ufficio di segreteria e risponde direttamente del funzionamento degli stessi. Sul personale amministrativo e ausiliario svolge la funzione di vigilanza che si realizza attraverso il controllo sull'osservanza dell'orario di servizio e sulle attività svolte in relazione ai compiti assegnati. Coordina l'attività che viene regolamentata attraverso un piano di ripartizione dei servizi e l'adozione di standard concernenti la qualità e la quantità dei servizi erogati, al fine di ottimizzare ed esemplificare le procedure per un risultato di efficienza e di efficacia del servizio scolastico.

ENTRATA

Art. 77 - Scuole dell'Infanzia

L'entrata avviene secondo quanto previsto dagli orari dei singoli plessi. I bambini devono essere consegnati alle insegnanti di sezione che hanno il compito con i collaboratori scolastici di accoglierli ed accompagnarli nel locale in cui si svolgono le attività programmate; i genitori sono tenuti a fermarsi negli spogliatoi lo stretto necessario per aiutare i propri figli.

I bambini che utilizzano lo scuolabus devono essere accompagnati all'interno della scuola dal personale preposto a tale incarico.

Al termine dell'orario previsto per l'entrata degli studenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a chiudere la porta d'ingresso. I bambini possono entrare dopo tale orario solo per validi motivi e previa richiesta all'insegnante di sezione da parte dei genitori.

Qualora vi siano ripetuti ritardi, le insegnanti richiamano i genitori al rispetto dell'orario e, se necessario, l'insegnante fiduciaria segnala l'irregolarità al D.S.

Art. 78 - Scuola Primaria e Secondaria

Tutti gli studenti devono raggiungere la scuola pochi minuti prima (massimo 5) dell'inizio delle lezioni; coloro che arrivano prima dell'orario stabilito rimangono al di fuori della scuola senza sorveglianza da parte del personale scolastico. Fanno eccezione coloro che pervengono a scuola anticipatamente per esigenze di trasporto organizzato dalle Amministrazioni Comunali.

L'ingresso nell'edificio avviene, al suono della campanella, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; gli studenti devono entrare in modo ordinato, senza spingersi e senza schiamazzare, disponendosi in fila e distinti per classe, vengono accompagnati dai rispettivi docenti nell'aula in cui hanno subito inizio le attività.

Gli studenti che giungono a scuola in ritardo sono ammessi in classe solo se accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci. Se uno studente giunge frequentemente in ritardo, il docente che lo riceve deve provvedere a segnalare il fatto alle famiglie, mediante una comunicazione scritta; qualora i ritardi continuassero a verificarsi, il caso deve essere segnalato al D.S.

Art. 79 - Intervallo (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado)

L'intervallo ha la durata di 10 minuti; il personale ausiliario provvede al suono della campanella per annunciarne sia l'inizio che la fine. In questo lasso di tempo gli studenti possono consumare la merenda, usare i servizi e giocare, secondo le norme della convivenza civile.

Il docente (o i docenti, in caso di compresenza) in servizio nell'unità oraria in cui ricade l'intervallo, ha l'obbligo di vigilanza senza soluzione di continuità fino all'arrivo, in caso di alternanza, del collega che gli subentra. Il docente può assentarsi dal luogo in cui i propri studenti svolgono l'intervallo solo per esigenze improrogabili, nel qual caso deve trovare come sostituto un collega o un collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici in servizio coadiuvano i docenti nell'assistenza e nel controllo scrupoloso e vigile dei ragazzi, specialmente nelle vicinanze dei servizi.

A nessun studente è consentito, sia all'aperto che negli spazi interni, compiere gesti aggressivi ed disturbare nei confronti degli altri, esprimersi sguaiatamente, sporcare con avanzi, gettare per terra sacchetti o carte.

USCITA

Art. 80 - Scuola Infanzia

L'uscita dalla scuola si svolge nell'ultimo quarto d'ora prima del termine dell'attività didattica. I genitori che dovessero trovarsi (regolarmente o saltuariamente) nell'impossibilità di prelevare i propri figli all'uscita dalla scuola devono comunicare al D.S., all'inizio dell'anno scolastico in corso e tramite apposito modulo predisposto dall'Istituto, il nominativo degli adulti delegati a tale compito.

In caso di ritardo dei genitori o degli adulti delegati, l'insegnante di sezione è tenuto a fermarsi fino al loro arrivo. Può cercare di rintracciare telefonicamente i genitori o le persone da loro segnalate e,

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE – VIGGIANELLO (PZ) ✨ ✨ ✨ «REGOLAMENTO D'ISTITUTO» A.S. 2022/2023
in caso di ritardo grave, anche i Carabinieri. In caso di ritardo abituale, l'insegnante fiduciaria è tenuto a segnalare il caso al D.S. –

Art. 80 bis – Uscite e visite didattiche alunni Scuola dell'Infanzia

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia che partecipano alle visite guidate non possono essere accompagnati dai genitori.

Art. 81 - Scuola Primaria

Al termine delle lezioni i docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, per evitare l'ammassarsi confuso per le scale o lungo i corridoi, predispongono in fila gli alunni e li accompagnano all'uscita.

I genitori che prelevano i propri figli personalmente (o tramite adulto delegato) sono tenuti ad essere presenti al termine delle attività scolastiche, in modo da evitare che il personale docente e non docente debba essere impegnato oltre l'orario stabilito. In caso di ritardo abituale il responsabile di plesso è tenuto a segnalare al D.S. l'inadempienza

I docenti avranno cura di affidare gli alunni al genitore o alla persona dallo stesso delegata e di accompagnare fino al cancello coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico.

Art. 82 - Scuola Secondaria di I grado

I genitori autorizzano la scuola, tramite apposito modulo predisposto dall'Istituto, a consentire l'uscita autonoma dei figli al termine delle lezioni, sollevando il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Al suono dell'ultimo campanello i docenti, per evitare l'ammassarsi confuso per le scale o lungo i corridoi, predispongono in fila gli alunni e li accompagnano al cancello.

Art. 83 - Trasporto alunni

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di Viggianello; debbono mantenere, durante il tragitto, un contegno dignitoso e corretto, evitando ogni gesto e azione che possano compromettere l'incolumità e la sicurezza propria e altrui.



Il presente **regolamento** ha valore triennale (AA. SS. 2022/23 – 2023/24 – 2024/2025)

Il presente **regolamento** viene approvato nella seduta del **Collegio Docenti** di martedì 25 ottobre 2022.

IL COLLEGIO DOCENTI dell'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO di VIGGIANELLO